

Election Day 2008

Disciplina della campagna elettorale

1. Il committente responsabile

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale per mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del *committente responsabile* (committente responsabile ai sensi della L. 515/1993: sig.).

2. Le principali forme di propaganda

2.1. *Affissioni*

L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune. L'affissione è effettuata direttamente a cura dei partiti o gruppi politici.

L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale con proprie candidature o liste (cosiddetti fiancheggiatori), è consentita in appositi spazi, di numero uguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale. **Affinché gli spazi siano assegnati ai fiancheggiatori è necessario presentare, da parte delle associazioni fiancheggiatrici, apposita domanda ai sindaci dei Comuni entro il 34° giorno che precede le elezioni (Lunedì 10 marzo 2008).**

ATTENZIONE

Il nostro Partito, non partecipando direttamente alla elezione della Camera e del Senato con il proprio simbolo, è da considerarsi fiancheggiatore della lista: “La Sinistra, L’Arcobaleno”.

Gli spazi sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l’ordine di presentazione delle domande. Nel caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione.

Tra gli stampati, giornali murali e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. I divieti non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. Per questo è opportuno, qualora si affiggano i manifesti del partito negli spazi assegnati ai fiancheggiatori, apporre un timbro sul manifesto con l’ intestazione dell’associazione fiancheggiatrice, in modo da rendere evidente che l’affissione è stata autorizzata.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

Le affissioni di propaganda elettorale sono esenti dall’imposta sulla pubblicità.¹

2.2. *Accesso ai mezzi di informazione*

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, alla concessionaria del servizio pubblico (RAI), le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di

¹ Articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste e ai gruppi di candidati. La Commissione disciplina direttamente anche le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva, i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.

Il Garante definisce le regole alle quali questi soggetti debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nella concreta utilizzazione degli spazi di propaganda e i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dal Garante.

3. Obblighi, divieti, facilitazioni

3.1. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

3.2 Disposizioni per gli organi di informazione

A decorrere dal 30° giorno precedente la data delle votazioni:

- ❑ nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni;
- ❑ è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi -, ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 130 del 1975. Riportiamo uno stralcio di tale articolo: «Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti».

I divieti non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici

3.3 *Divieto di sondaggi*

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori (art. 8, legge n. 28/2000).

3.4. *Agevolazioni postali*

Si tratta della possibilità, prevista dall'art. 17 della legge n. 515 del 1993, di spedire materiale di propaganda ad una tariffa agevolata di € 0,04 per plico di peso non superiore a 70 grammi.

Il numero massimo di plichi per ogni lista che si possono spedire con questa tariffa è pari al numero di elettori coinvolti dal tipo di elezione (per le liste di candidati alle elezioni politiche, il numero massimo di spedizioni a tariffa ridotta è pari al numero di elettori della circoscrizione elettorale). Si rammenta che pertanto, con riferimento alla prossima tornata elettorale del 13 e 14 aprile 2008 tale limite è riferito **complessivamente alla lista "La Sinistra, l'Arcobaleno"** e non ad ognuna delle forze politiche che la sostengono.

La tariffa può essere utilizzata esclusivamente nei trenta giorni precedenti le elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

La consegna di lettere e plichi all'ufficio postale deve essere accompagnata da una dichiarazione in duplice copia riferita alla lista di candidati, recante l'indicazione del numero di lettere o plichi da spedire. Maggiori informazioni possono essere chieste direttamente agli uffici postali, considerando anche che l'Ente poste dovrebbe inviare a tutti gli uffici postali una circolare specifica su queste spedizioni. Su ciascuna busta o plico deve essere riportata la denominazione della lista di candidati. L'Ufficio postale all'atto del ricevimento di lettere o plichi dovrà prendere nota, sulla dichiarazione presentata, degli estremi del documento di riconoscimento dell'incaricato della consegna.

Per quanto riguarda l'affrancatura di lettere o plichi, gli uffici postali consigliano l'adozione di sistemi alternativi, con apposita dicitura da riportare nello spazio riservato al francobollo. In particolare:

- qualora il materiale venga affrancato a macchina, la dicitura da apporre a cura del mittente, anche con timbro, deve essere "Plico elettorale Tar. rid. L. 515/93". È consentito a ciascun utente di macchina affrancatrice di impostare i plichi presso un qualunque Ufficio postale del territorio interessato all'elezione;
- nel caso in cui il materiale venga spedito con assolvimento delle tasse, attraverso il sistema del vaglia di servizio emesso a favore del "Cassiere provinciale di con il concorso del Controllore" oppure tramite un versamento sull'apposito conto corrente dei proventi intestato alla Direzione provinciale P.T - Gestione Proventi Mensili, la dicitura da apporsi sui plichi, sempre a cura del mittente, deve essere la seguente: "Tassa pagata - Plico elettorale Tar. rid. L. 515/93";
- nel caso in cui il materiale venga spedito utilizzando appositi conti di credito ordinari, la dicitura da riportare è: "Affrancatura da addebitarsi sul conto di credito ordinario aperto presso l'Ufficio postale di (autorizzazione Direzione provinciale P.T. di del);
- nel caso in cui il materiale venga spedito con l'applicazione di francobolli, la dicitura da apporre è: "Plico elettorale Tar. rid. L. 515/93".

Una copia della/e dichiarazione/i è da allegare al bilancio consuntivo delle spese della campagna elettorale.

3.5. *Agevolazioni fiscali*

Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni

precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica ***Paliquota IVA del 4%*** (art. 18, legge n. 515/1993 come modificato dall'art.7, legge n. 90/2004).